DISCORSO
FATTO
AL SIGNOR MARCHESE
FRAGGIANNI
DA
NICCOLO' VENUSIO
PATRIZIO MATERANO
In Difesa di sua Gioventù.



Napoli li 28. Marzo 1749.



Denique nec ætas negligenda eſt. Cum enim ad alia officia idonei ſunt juvenes: ad alia ſenes, tantum abeſt, ut juvenes arceri ab officiis publicis debeant, ut quandoque expediat, eos præferre ſenibus. Nimirum in juvenibus majus adhuc eſt animi robur, major agilitas, labores etiam melius tolerare poſſunt, quam ſenes. Quare ſi quod officium, quod non tam prudentiam & cautionem, quam animi præſenciam & promtitudinem requirit; illud recte juvenibus demandabitur: Contra in illis, quæ exactam prudentiam, & ſummam circumſpectionem requirunt, ſenes juvenibus, ſi hactenus æquales fuerint, recte præferuntur.

Jo: Buddeus Elem. Phil. Pract. Part. II. Cap. V. ſect. VI. §. VII.





E mai tralle noſtre municipali leggi, riveritiſſimo Signor Marcheſe, alcuna vene foſſe, la quale quella parte dell' Editto del Romano Pretore conteneſſe, su di cui nel ſuo ſeſto libro ſcriſſe *Domizio Ulpiano* (1) comentandola; non avrei Io certamente il giuſto diſpiacere avuto di non eſſere ſtato per motivo di mia gioventù da' Signori Miniſtri della Real Camera approvato per ſoggetto a poter eſſere dalla Maeſtà del Re noſtro Padrone della carica d' Avvocato de' Poveri della Regia Udienza di Matera provveduto, alla quale, come capace nominato quel collegiato Tribunale mi avea. Preſcriſſe a' Romani nel ſuo Editto il Pretore (2) l'età a poter eſſercitare l' Avvocheria, e con ſaggio avvedimento meſtiere tale ſtimandolo, che d'età avvanzata non abbiſognava, permi-

A ſe

(1) *L. 1. ff. de poſtulando.*

(2) *In quo Edicto aut pueritiam, aut caſum excuſavit. Pueritiam, cum minorem annis decem & ſeptem, qui eos non in totum complevit, prohibet poſtulare d. l. 1. §. initium autem fecit ff. de poſtulando.*

ſe indiſtintamente a tutti, che altro impedimento da se ſtabilito non aveſſero, di poterla dopo gli anni diciaſſette profeſſare. Se però aveſs' Io a dar giudizio, ſe i ſentimenti del Pretore debban dirſi alla Romana Repubblica giovevoli ed utili, o ſe allo ſcopo da lui prefiſso (1) poteano convenevolmente provvedere; parmi, che queſta volta non aveſſe fatto egli una dritta penſata, nè alla ſeverità e ſaviezza de' Romani Legislatori punto uniformato ſi foſſe. A mio credere, ſenza avviſare, ſe colui che volea avanti di se o d'altro magiſtrato la ſua, o l' altrui pretenzione proporre, o alla pretenzione degli altri opponerſi, (2) ſapeſſe almeno quelle coſe, che per iſtituire il giudizio facea d'uopo ſapere (τὰ πρῶτα da *Giuſtiniano* dette(3)); perchè oltre ogni ragione di ben regolato governo, non gli ſi dovea l'Avvocheria a patto veruno permettere. Pregio era dell' opera il vedere ſe ſapeſſe chiamar l'Avverſario in giudizio, ſe come e quando chiamar doveaſi; (4) ſe ſapeſſe proporre o diſegnare nell' Albo quell' azione, onde agir volea, ſe qua-

(1) *Hunc titulum propoſuit Prator habenda rationis cauſa, ſuaque dignitatis tuenda, & decoris cauſa, ne ſine delectu paſſim apud ſe poſtuletur. d. l. 1. in princ. ff. de poſtul.*

(2) *Poſtulare eſt deſiderium ſuum, vel amici, in jure apud eum, qui juriſdictione praeeſt, exponere, vel alterius deſiderio contradicere l. 1. §. 2. ff. de poſtulando.*

(3) *Heineccius Elemen. jur. Civ. ſecundum Ordinem Pandect. lib. 2. tit. 4. §. 274.*

(4) *Tot. tit. ff. de in jus vocando, & ſeqq.*

quali e quante proponer doveane (1) ; se finalmente la rigidezza, la sottigliezza, le formule del Gius Civile sapesse, se l' equità, l' interpretazioni, le finzioni del Gius Onorario. Non dovea egli credere ben fatto il Pretore, e d' avere bastantemente al suo decoro provveduto col solo diterminare, che coloro, i quali doveano a *postulare* ammettersi, fossero stati maggiori degli anni diciassette: e se questi ignari erano delle leggi? Estimerei vieppiù sconvenevole l' introdurre a parlare avanti d' un Magistrato un vecchio lavaceci, che un Giovane abile e capace. Ond' è che dovea la legge per que' ch' al Foro comparir voleano non solo ravvisarne l' età, ma la perizia ancora nel gius, in cui si facea d'uopo raggirare: queste cose si voleano innanzi tratto pensare, e se credeasi dover poter essere quell' età a comparire nel Pubblico sufficiente, diligentemente di sua capacità inquirere. Quindi il sentimento dell' Imperador *Leone* il *Trace*, (2) che l' età a poter difendere le cause non volle diffinire, tuttocchè ad un rigo-

(1) *Tot. tit. ff. de edendo*.

(2) *L. nemini* XI. *C. de Adv. diver. judicior.* = *Non aliter vero consortio Advocatorum tuæ sedis aliquis societur nisi prius in examine viri clarissimi Rectoris provinciæ, ex qua oriundus est, præsentibus cohortalibus gesta conficiant: quibus aperte pateat cohortali vitæ, ac fortunæ eundem minime subjacere, atque hac fieri volumus si præsens vir clarissimus Rector Provinciæ fuerit in ejus examine: si vero absfuerit apud defensorem sui oppidi gesta confiant. Jurisperitos etiam eorum Doctores jubemus juratos sub gestorum testificatione depromere*, *esse*

rigoroso esame di quelche valea nel gius, colui sottoposto avesse, che doveasi nel Collegio degli Avvocati ammettere; deesi su questo punto per mio avviso abbracciare. Perciocchè quando la cognizione del Dritto commune, delle leggi e delle patrie costumanze, quando il Gius delle Genti e della Natura, fonte ed origine d'ogni dritto civile, da taluno si sia convenevolmente apparato, perchè non potrà questi la carica d'Avvocato, comecchè Giovane, degnamente essercitare? Deesi, non v'ha dubbio alcuno, un certo riguardo avere, perchè la troppa Gioventù il disprezzo negli animi de' Giudici non cagioni, ciocchè al peso delle cose, che diconsi, i fondamenti sovverte ed abbatte (1). Ma dappoicchè avesse l'uomo quell'età già tocca, quando altro pelo alla barba, che venerazione concilia, non è da aspettare; come non si potrà comparire nel Foro? Come non aringare e persuadere qualsivoglia indolente animo e svogliato? Il perchè

esse eum, qui post hac subrogari voluerit, peritia juris instructum. Il sentimento di Fabio Quintiliano è anche quì molto appropposito: *Agendi autem initium sine dubio secundum vires cujusque sumendum est: neque ego annos definiam. De Inst. Orat. lib. 12. cap. 6. edit. Lug. Batav. an.* 1720.

(1) *Modus mihi videtur quidam tenendus, ut neque præpopere distringatur immatura frons, & quicquid est illud adhuc acerbum proferatur. Nam inde & contemtus operis innascitur, & fundamenta jaciuntur imprudentia, & (quod est ubique perniciosissimum) prævenit vires fiducia. Quintil. loc. cit.*

chè, l'abilità e capacità presup posta, la quale a professarla adeguatamente vi si richiede, qualunque più importante Avvocheria dico, che sia carica da' Giovani e che possa liberamente lor confidarsi:ed intendendo di quella gioventù, che non genera disprezzo e vilipendio, come il meglio per me si potrà, mi fo a dimostrarlo.

Comecchè tra' principj delle nostre azioni l'animo nostro tenga il luogo principale; se non di manco noi annoveriamo anche il corpo, come un principio occasionale di quelle; Ciò non sembrerà strana cosa a chi stati sono dalla buona Filosofia addottrinati della strettissima unione, con cui il sommo Facitore ha congiunte insieme queste due cotanto diverse sostanze, e che parimenti intesi sono del commerzio, che per la legge da Dio stabilita, passa tra esso loro, che, come al pensar dell'una corrispondono i movimenti dell'altro, così vicendevolmente a' moti di questo corrispondono i pensamenti di quella. Il perchè ella è la Gioventù tra per quel fervente sangue, che per le vene gli scorre, onde più agili, più vivaci, e più abbondanti gli spiriti animali esalando, speditamente ad ogni parte del corpo e principalmente nel celabro accorrono; e per quella fibra tutta robusta ed elastica, onde il perfetto equilibrio tra' solidi e fluidi costantemente adiviene; ella, dissi, è la gioventù per questo meccanismo alla fatica più durevole, di spirito più pronto, d'un animo più forte, d'una fantasia più feconda, e d'una memo-

ria

ria più puntuale . Onde per indiſſicoltabile conſeguenza ne naſce, che in quegli uffiej, in quelle cariche , laddove d' una durevole fatica, d' una fortezza d' animo, d' una feconda fantaſia, d' una felice memoria , di tutte inſieme , o ſeparatamente d' una di queſte naturali proprietà v' abbia di biſogno , ſe coſa al Buon Senſo contraria far non vogliamo ; egli ſenza dubbio vicci ſon da mettere Giovani. (1) E che ſia tale dell' Avvocheria l' impiego ;

(1) Vorrei eſſer giovinetto di diciotto venti anni , come forſe i Signori della Camera Reale mi han ſtimato , ma non ci ſono . Ecco la fede della mia età = *Nos &c. Omnibus & ſingulis &c. fidem &c. qualiter perquiſito libro Baptizatorum . . . . adnotatum invenimus fol.* 126. *Die* 21. *menſis Novembris* 1720. *Dominus Arcangelus Pomarici de licentia baptizavit* Nuntium Nicolaum Euſtachium , *natum ex magnifico* D. Beliſario Venuſio , *& magnifica* D. Benedicta Coccinelli *Conjugibus . Patrino &c. in quoque fidem &c. Datum Matera* 3. *Maji* 1748. *Jo: Baptiſta Archipresbyter Vavarelli: Adeſt ſigillum = Teſtor ego Notarius Donatus Angelus Martinelli a Matera ſupradictum D. Joannem Baptiſtam Vavarelli eſſe talem qualem ſe facit Archipresbyterum, & ſecundam dignitatem Metropolitanæ Eccleſiæ bujus Civitatis Materæ , & fuiſſe præſentem fidem ſubſcriptam ejus propria manu , & munitam ejus proprio & conſueto ſigillo , & in fidem ſignavi rogatus = Adeſt ſignum:* Vorrei eſſer giovine , ma ſono già quaſi alla metà di quella vita, che regolarmente gli uomini vivono . Vorrei eſſer giovine , e non mi curerei di non poter avere l' Avvocheria de' Poveri della Regia Udienza di Matera, mia Patria . Ma quella carica ad un giovine ſi vuol conferire : una carica faticoſa , e che non da niſſun lucro a chi ſi darebbe ? ad un giovine, che ſuol faticare con iſpirito per lo ſolo onore . Una carica , che, per aver avuto da molto tempo per la decrepitezza di chi l' oc-

go; perchè meglio ciò s' intenda, seriosamente riflettasi, che dappoicchè per nostra disavventura le cause difendonsi e si decidono non già con sodi e veri legali principj, o almeno dalla più vera interpretazione de' savj Giureconsulti, ma per lo più colle opinioni di quell' immensa moltitudine di Dottori Forenzi, ne' quali non v'è cosa, che si controverti, che non abbia e per l' una e per l' altra parte infiniti seguaci; nè ci è cosa, che uom voglia asserire, che non trovi de' lesti e pronti difensori e parteggiani; all' Avvocato o poco o nulla giovando l' avere studiato, e logoro il tempo in apparare i veri principj del dritto commune e patrio, e tutto quello a formare un ottimo giurisperito conduce, gli fa d' uopo studiare in ogni causa, che pur diversa è sempre l' una dall' altra, gli fa d' uopo rivolgere e scar-

l' occupa, chi l' abbia disimpegnata, rattrovasi pienissima di cause attrassate, a chi si darebbe? a persona, che da questa capitale andando colà senza altro impiego, senza aver altro negozio, l' unico e solo suo impiego fosse il difendere le cause de' Poveri. Ma tra quei Dottori, che dimorano colà, non ce n' è, che non abbia i suoi negozj de' particolari, che gli danno del lucro: or qual volete, che questi faccia prima l'opere di carità, o l' opera di giustizia? E così quella Provincia ed il Re sarebbero sempre mal serviti, come lo sono stati fin'ora per la decrepitezza di colui, che rinuncia. Nè mancano degli esemplj d' essersi promossi giovini a carica d'Avvocato de' Poveri, ed intralasciando le Provincie, vaglia per tutti quello di Ciccillo d'Andrea, fatto Avvocato de' Poveri dalla G. C. della Vicaria in età, che non ancora era di venticinque anni.

e ſcartabbellare immenſi volumi, immenſi proceſſi: ſempre la cauſa di Tizio è diverſa da quella di Cajo, ſempre biſogna adattare a nuove e varie circoſtanze di fatto nuove leggi, nuove opinioni di Dottori: fatica, la quale come a parer mio in molta parte è di quelle che nom dice di ſchiena, così non è da tollerarſi, che da' Giovani. Non è la profeſſion dell' Avvocato, quella del Filoſofo o del Mettamatico, quella dello Storico, o dell' Antiquario, quella del Rettorico, o dell' Erudito: in troppo ſtretti cancelli queſte cotali arti, tuttocchè pregevoli, ſi riſtringono elle: di troppo pochi libri ſon elle contente: troppo ſon certi i di loro principj, infallibili le conſeguenze, uniformi le concluſioni. Non è, torno a dire, la Profeſſion dell' Avvocato ſimile a queſte, che abbiam rammentate, nelle quali, chiuſi ne' loro gabinetti, medita il Filoſofo, eſamina le proporzioni, e tira calcoli il Mettamatico, l' Antiquario, il Rettorico, e l' Erudito ſi ſtudiano i loro libriccini; l' Avvocato per lo contrario ſi vuole aringare al coſpetto de' più venerandi magiſtrati, parlare co' più accorti e ſavj Giudicí, e trattare con ſubalterni più aſtuti del Foro. Or poſto in queſto cotal impiego il Giovane con quel in iſtancabile fatica non leggerà egli i proceſſi, non iſtudierà i Dottori? Con qual pronto ſpirito, e feconda eloquenza non perorerà egli a' Magiſtrati? Con qual animo forte e pronta memoria non parlerà egli a' Giudici? Meglio d' ogni altro il Giovane per la

fati-

ſatica; che può durare, i fatti della cauſa, onde la ſentenza ha da naſcere, dallo ſtudio dell' intero proceſſo eſaminerà, meglio d'ogni altro, per la prontezza dello ſpirito e fortezza dell' animo la ſua cauſa difenderà, meglio inſomma il Giovine del vecchio queſta carica diſimpegnerà. I fatti delle cauſe, i quali ben rappreſentati al Giudice la vittoria di quelle poſſono all' Avvocato far riportare, non ſi vogliono altronde ritrarre, se non da quella quanto faticoſa, altrettanto moleſta lettura non dimezzata, ma da capo a fondo, di voluminoſiſſimi proceſſi: or queſta ſatica a qua' omeri è più adatta, ſe non a que' de' Giovani?

Eſtimarono ſaggiamente i Romani, che l' età dopo i diciaſſette anni baſtevole foſſe a poter comparire in Pubblico, e l' ufficj di buon Cittadini eſſercitare (1). Ed infatti giovevole coſa è per i Giovani pertempo sfrontarſi, ed a buon' ora cominciare a fare quello, che per profeſſione ſi ha da fare; concioſſiacoſacchè un certo timore avendoſi di fare la prima volta quella cotal comparſa nel pubblico, que-

ſto

(1) *Moderatam hanc ætatem ratus eſt ad procedendum in publicum l. 1. ff. de poſtulando §. 5. Inſtit. quibus ex cauſ. manum. non lic.* E *Cornelio Van-Bynkershoek* nelle ſue oſſervazioni a detta Legge: *Et ſic quoque more majorum obtinuit, ut qui ejus ætatis eſſent, togam virilem ſumerent, eoque cenſerentur apti, qui civium munera obirent*. E poco più in giù: *Igitur & hac ætate Prætor poſtulare permiſit; poteſt enim his annis ea rerum juriſque peritia acquiri, quæ in hanc rem ſufficit lib. IV. cap. XI. Edit. Lugd. Batav. ann.* 1710.

ſto timore ſempre più cogli anni creſce, e ſempre più arduo e difficile ſembra l'incominciare; ond'è che tral deliberare invecchiando: tempo poi più non è ad incominciare adatto, nè se ſi voglia in età avvanzata dar principio, un buono ed eloquente Avvocato riuſcirà egli; perciocchè il timore e la verecondia, che haſſi in quell' età di non dir coſa, che ben detta non ſia, di molto oſtacolo ſono all'acquiſto dell'eloquenza (1). E più addentro conſiderando il perchè aveſſero i Romani così per tempo permeſſo a' giovani di poter difendere le cauſe, e' mi ſovviene d'una non diſpreggevole ragione. Furono i Romani leggislatori ottimi Filoſofi, che l'indole delle coſe minutamente eſaminarono: videro, che dell' Oratore il meſtiero era uno di que', che gli applauſi a se traendo, glorioſo e magnifico adiveniva, e Cicerone ce ne da l'idea (2): onde da' giovani, che del ſolo onore ſon vaghi, viemeglio che da altro ſtimarono poterſi ſoſtener con impegno. Chi de' coſtumi ed inclinazioni, che noi dominano nelle noſtre varie età, è leg-

(1) *Nec rurſus differendum eſt tyrocinium in ſeneſtutem. Nam quotidie metus creſcit, majuſque fit ſemper, quod auſuri ſumus: &, dum deliberamus, quando incipiendum ſit, incipere jam ſerum eſt. Quare fructum ſtudiorum viridem & adhuc dulcem promi decet. Quintil. lib. XII. cap. 6.*

(2) *Quid enim aut tam admirabile, quam ex infinita multitudine exiſtere unum, qui id, quod omnibus naturâ ſit datum vel ſolus, vel cum paucis efficere poſſit? aut tam jucundum cognitu, atque auditu, quam ſapientibus ſententiis, gravibuſque verbis ornata oratio & perpolita? aut tam potens, tamque magnificum, quam populi motus, Senatus*

è leggiermente inteſo, sa molto bene quanto ſia dalla Gloria la Gioventù attratta, e quante coſe grandi per queſta intraprenda, e che poi al volger degli anni pratiche idee s' acquiſtano e mille motivi all' oppoſito per moderarla: non ci occupa in ſomma queſta paſſione, purchè non ſi confaccia una di quelle dominanti, ſe non ne' primi anni di noſtra età. Quintiliano di se ſteſſo ce lo afferma, e che per niun altro motivo la Difeſa di Nevio Aproniano cacciò fuora, comecchè di poco momento foſse ella ſtata, ſe non per la cupidigia della Gloria. (1) Ma queſta legge de' Romani paſsò ella in coſtume, perciocchè non uno, ma infiniti eſempli ce ne ſomminiſtra la Storia di quella ben regolata Repubblica. Calvo, Ceſare, Pollione molto prima dell' età di ventiſett' anni diſeſero grandiſſime cauſe. Ceſare Auguſto di dodeci anni *pro roſtris* aringò in lode di ſua Ava (2) M. Cotta nello ſteſſo giorno, che la Toga preteſta laſciando, pigliò la virile, ch' è quanto dire negli anni diciaſsette di ſua età, aringò contro Gn. Carbone, il qua-

 le

natis gravitatem, Judicum religiones, unius oratione converti? Cicer.

(1) *Nam ideſt in cauſa Nævii Aproniani ſolum quæſitum: præcipitatane eſſet ab eo uxor, an ne ipſa ſua ſponte jeciſſet. Quam actionem equidem ſolam in hoc tempus emiſeram, quod ipſum feciſſe ductum juvenili cupiditate gloriæ fateor. De inſtit. Orator. lib. 7. cap. 2.*

(2) *Calvus, Cæſar, Pollio multum ante quæſtoriam omnes ætatem graviſſima judicia ſuſceperint: prætextatos egiſſe quoſdam ſit traditum: Cæſar Auguſtus duodecim natus annos aviam pro roſtris laudaverit. Quintil. lib.* XII. *cap.* VI.

le condannato avea ſuo Padre. (1) Plinio giovanetto ancora trattò la cauſa di Giulio Paſtore. (2) Senzacchè ſolevano i Giovani ne' pubblici giudizj intraprendere delle grandi accuſe per accattarſi così la gloria e l' onore. (3) De' Giureconſulti ce ne ſono de' chiariſſimi eſempj: Ulpiano ce ne da uno in Nerva il figlio: (4) Paolo in Celſo, il quale giovanetto ancora conſigliava e ſcrivea nelle quiſtioni più intricate del Gius Civile. (5) Ed in fatti tra per la varietà degl' ingegni, e per la metodo, che ſi tenga nello ſtudio della vaſtiſſima legal ſcienza, non ſi potendo determinare una certa età, in cui poſsa il titolo di Giureconſulto taluno aſſumere; la cognizione delle leggi, l' abiltà naturale, non il novero degli anni di Giureconſulto il titolo debbon meritare.

Nè mi ſi opponga, ſtimatiſſimo Signore, che le paſſioni, le quali vieppiù volentieri l' animo de' giovani occupano, che di coloro, che hanno il ſangue dagli anni più raffreddato, poſſano eſſere di non ben degno regolamento della carica, che ſoſtengono; perche, comecche di mol-

(1) *Hanc pietatem æmulatus M. Cotta, & ipſo die, quo togam ſumſit virilem, protinus, ut e capitolio deſcendit, Gn. Carbonem, a quo pater ejus damnatus fuerat, poſtulavit:- peractumque reum judicio afflixit, & ingenium & adoleſcentiam præclaro opere auſpiciatus. Val. Max. lib. V. cap. IV. edit. Leid. an. 1726.*

(2) *Vide lib. 1. epiſt. 18.*

(3) *Et hoc ſæpe juvenes nobiliſſimi faciebant, qui ex virorum illuſtrium accuſatione gloriam ſibi aucupabantur; vel, ut Cicero, adoleſcentiam ſuam commendare volebant. Nieupoort comp. antiq. Rom. ſect. 3. cap. 2. §. 3.*

(4) *L. 1. ff. de poſtul.*

(5) *L. 91. §. ſequitur ff. de V. O.*

molto peso questa objezione a prima faccia ci sembri, non è però che confierata al di dentro, non si dilegui da se e svanisca. Le armi proprie di nostra volontà, colle quali possiam noi vincere le nostre passioni, all'avviso del Signor delle Carte, sono certi giudizj determinati, fermi, e costanti intorno al conoscimento del Bene e del Male, in conformità de' quali ha stabilito la volontà di dirizzare la condotta della vita. Il perche vi sono certe anime debili e scioperate, la cui volontà non essendosi determinata mai a seguire ta' giudizj, lascians si trasportare dal torrente degli affetti: vi sono poi delle altre, le quali non mai colle armi proprie contrastano, ma solo con quelle, che somministrate lor vengono da una qualche passione per resistere alla violenza d'un altra. Or un Giovane, il quale collo studio delle buone facoltà, colla scorta d'ottimi maestri formata avesse chiara idea del Giusto e dell' Onesto, e fornito si fosse di quelli giudizj intorno del Bene e del Male, onde forte scudo più agevolmente a' movimenti delle passioni si fa; come non potrà valorosamente quelle contrastare e vincere? Anzicchè non bastando queste cotali armi, all'avviso del testè nomato sagglo Filosofante, senza il conoscimento della verità, gran differenza essendovi tra que' giudizj, che da un qualche falso conoscimento dirivano, e tra que', che procedono da un conoscimento vero; perciocchè chiunque siegue questi ultimi sta sicuro di non errare; dove il pentimento, e 'l dolore, tostocche scuovrono il proprio abbaglio, siegue colo-

 ro,

ro, che ſi appigliano a' primi: il Giovane che dall' acquiſto delle ſcienze alla cognizione della verità ſarà giunto, fortificato di vere maſſime, e delle vere armi fornito, come non vincerà egli le paſſioni? Ma ſia pure, come ſi pretende, ſiano gli Giovani, per quanto ſi vogliano, alle paſſioni ſoggetti, che nuocerà egli alla carica d' Avvocato? Saran forſi da altra paſſione, che da un forte amore, da un giuſto zelo per la lor cauſa e loro Clienti dolcemente tirati? Saran forſi da altra paſſione, che da un lodevole odio, figlio della generoſità, contro dell' Avverſario veementemente moſſi? Sempre così ſarebbonſi da deſiderare i Difenſori de'Rei nella Repubblica, perciocche non altro, che un ottimo patrocinio in loro ſicuramente troverebbeſi.

Se l' età de' Giudici, i quali non ſolo tanta perizia nelle leggi aver debbano, che poſſano tralle varie ragioni delle parti, tralli argomenti e veri e falſi degli Avvocati e tralle opinioni de' Dottori, la legge al fatto applicando, una giuſta ſentenza profferire; ma debbon sì eſſere dagli affetti umani ſceveri e ſpogliati, che all' amore od all' odio per poco non inclinino; (1) e pure preſſo le più culte Repubbliche, che la natura delle coſe ſottilmente conſiderar ſappiendo, saviſſime leggi ſtabilirono, fu quella, che come vecchia non ſi può dire, così giovane è da reputarſi: Che avraſſi a mai dire de-

(1) *Omnes homines, qui de rebus dubiis conſultant, ab odio, amicitia, ira, atque miſericordia vacuos eſſe decet. Salluſt. in Bell. Catilin. cap. 51. pag. 135. edit. Lugd. Batav. an. 1665.*

degli Avvocati? Gli Ateniesi per una legge di Solone ebbero in costume di richiedere ne' giudici l'età di soli trent'anni. (1) I Bitini, popoli dell'Asia minore, non men culti, che i Greci, d'altrettanti anni il Giudice vollero. (2) I Romani per que' Giudici, che dal Pretore venivan dati, dell'età di venticinque anni contenti erano. E per gli magistrati superiori, tuttocche dalla legge di *Lucio Villio Tappulo* niente di certo sappiamo, dalla storia però si ha, che esercitarono la *Questura* i due *Gracchi*, *Tiberio*, e *Cajo* dell'età d'anni ventisette, ne' trentuno *M. Cicerone*, *Cesare* ne' trenta tre, *Catone Uticense* ne' ventinove anni. (3) Ed intorno a Senatori, l'età di ventisette anni, si credè, che ne fosse stata capace, (4) tuttocchè un raro esempio avessimo in Papirio Pretestato, il quale per la prudenza d'aver na-

(1) *Condiciones tamen hæ exigebantur, ut essent* (Judices) *famæ integræ, annos triginta nati, neque inter ærarios relati. Samuel Petitus comm. in leg. prattic. pag. 306. edit. Parif. an. 1635.*

(2) *Bythinis, ut minor annis triginta ad honores admitti nequiret. Alex. ab Alex. Genial. dier. lib. 4. cap. 6.*

(3) *Gesserunt enim quæsturam duo Gracchi, Tiberius & Cajus anno ætatis 27. M. Cicero anno 31. C. Cæsar. 33. M. Cato Uticensis anno 29. Paul. Manut. de Leg. Rom. in Thesauro Antiq. Roman. Grævii Tom. 2. pag. 1643. edit. 1694.*

(4) *Nec omnis ætas aditum ad Senatum habebat: Sed cum in Senatum ii maxime legi consuevissent, qui magistratus Urbanos gesserant, quorum initium ducebatur a quæstura, cujus legitima ætas erat annorum 27. hanc antiquitatis studiosi ad Senatoriam dignitatem, arbitrantur fuisse præfinitam ætatem. J. Vinc. Gravin. De ortu & progres. jur. civ. lib. 1. n. 3.*

naſcoſto a ſua Madre le diterminazioni del Senato e per la natural gravità e ſaviezza, fu tra Senatori aſcritto prima degli anni diciaſſette. Pur troppo chiaro argomento, che ancorche nelle ben regolate Repubbliche le leggi *annarie* ſtate vi foſſero, ſempre però l' abilità e la virtù avute ſono ſtate nella principal conſiderazione. Ed in vero non naſcendo miga gli uomini addottrinati nel governo degli affari, ſiano di giuſtizia, ſiano di politica od economia; debbonſici coll' impiegargli in prima alle cariche picciole e di poco momento, a poco a poco iſtruire; perche 'l Principe dopo averli fatti paſſare gradatamente, poſſa ſervirſene ne' miniſteri dello ſtato di maggior importanza. Così all' avviſo del dotto *Giovanni Buddeo*, ſe non ſi vorranno Miniſtri giovani, non ſi potranno avere ottimi Miniſtri vecchj. (1) Che ſe ne' Giudici, i quali debbono piucchè quercia annoſa eſſer immobili al favore del ricco ed alla compaſſione del povero, alla prepotenza del grande ed all' impegno de' privati, all' amo-

(1) *Quoad modum officia hominibus idoneis committendi, conſultum fuerit per gradus ad dignitates evehere. Nanque ita rerum civilium ſenſim adſueſcunt. Et ſi minores magiſtratus gerentes peccent, quod, hominibus nondum exercitatis facile evenire poteſt, minus illud Reipulicæ perniciosum eſt, quam ſi in majoribus dignitatibus conſtituti errent. Quo majorem etiam peritiam, eo plus auctoritatis, & minus invidiæ, ad majora officia ſecum adferunt. Laudamus quoque gentium illarum mos, apud quas adoleſcentes juveneſque, in contuberninm magnorum virorum adſciſcebantur, ut a tenera ætate rerum uſui & tractationi adſuefierent. Johannes Fran. Budd. Elem. Phil. Pract. Par. 1. cap. 5. ſect. 6. de prudentia ſtatus circa Miniſtros & Magiſtratos inferiores §. 13. edit. Hale. Magdeb. an. 1717.*

amore per lo favorito ed all'odio per l'inimico; E pure tra noi non solo ne'luoghi Domaniali, ma anche nelle Regie Udienze, girano per giudicare Giovani, dotti però e savj; Se ne' Giudici, dissi, cui tra per la varietà de' fatti, ed il vario aspetto che loro si dia, e per quella infinità d'opinioni, delle quali deve al confronto dell' Equo, e del Giusto esaminarne il peso, senza una lunga esperienza la verità non si fa conoscere; contuttocciò da nazioni così culte, da Legislatori così savj, i furrammentati anni capaci stati ne sono stimati; che ha da dirsi mai degl' Avvocati, i quali quanto più per lo Cliente d'affezione concepiscono, e di zelo si armano contro all' Avversario, meglio al loro impiego soddisfaranno: quante più ragioni ed autorità, (1) quanto più l'aspetto del fatto, senza pregiudizio del vero, fanno a' loro Clienti favorevole, meglio il lor impiego disimpegneranno.

E considerato quest' argomento da ogni parte non incontra, se mal non mi appongo, difficoltà veruna: ed esaminandolo anche secondo l'opinione non men di *Cicerone*, che di *Ulrico Ubero* trovo io convenientissimo, anzi che nò, l'incarco d'Avvocato ad un Giovane. *Cicerone* in tre cose l'ufficio di Avvocato collocò: a *rispondere quid juris* in ciaschedun caso particolare: a *suggerire* alle parti in ogni sorta di contratti e di negozj quelche debbasi riguardare per evitare le frodi ed i futuri casi: a *prescrivere* le formole. *Ulrico Ubero* (2) dotto po-

(1) *De Luca de Fideic. disc.* 135. *n.* 9.
(2) *Ulricus Huberus lib.* 3. *sect.* 2. *cap.* 1. *n.* 37. *&* *seqq.*

politico in tre cose ancora disse raggirarsi l'ufficio dell' Avvocato, nell' *Integrità*, nella *Modestia*, e nella *Prudenza*, e spiegando quelche per prudenza intenda, dice che dee l' Avvocato avere la cognizione delle leggi e la pratica del Foro. Non ci han considerato questi gran Uomini nell' ufficio dell' Avvocato, acciocchè d' età avvanzata d' uopo stato vi fosse, *Prudenza*, *Cauzione*, *Circospezione*; anzicche, se di tempo avessi maggior copia, potrei dimostrare, come in un certo modo possan essere nell' Avvocato disapprovate. E per l' Esperienza, la quale mi si potrebbe opporre, è da considerarsi, che sempre per nuove circostanze di fatti l' una causa diversa dall' altra essendo; giammai l' una dall' altra lume o norma riceve. Ma quand' anche ostinatamente pretender si voglia, che qualche esperienza, non già alla Difesa, perciocche questa affatto non ne abbisogna, ma al governo e regolamento della causa, possa giovare; non è tale che richiegga un uomo nel Foro invecchiato. Quindi a ben considerarla, è l' Avvocheria uno di quelli uficj, ne' quali il famoso dotto *Giovanni Buddeo* vuole, che si debbano i Giovani a' vecchi preferire; nell' Avvocato, (come veduto abbiamo) presupposta la sufficiente cognizione di quelle cose, che a disimpegnar suo in-

seqq. : *Edit. Francof.* 1708. : *Officium Advocati hisce praeceptis continetur*, *ut* integre, modeste, prudenter *suis partibus fungatur*. E rapportando il sentimento di Cicerone, dice. *Cicero trimembre fecit officium jurisconsulti pragmaticum*. Respondendi .... Cavendi... Scribendi.

incarco sono necessarie, altro che una fortezza d'animo, una prontezza di spirito, una gioventù a poter sostenere la fatica indubitatamente non richiedendosi.

Oh che tra noi fosse in uso, Signor Marchese riveritissimo, la costituzione ottantaduesima dell' Imperador Federigo, (1) o la Prammatica del Duca d' Alcalà (2), onde fosse necessario a chi volesse l' importantissimo ufizio d' Avvocato essercitare, di sottomettersi all'esame de' Giudici. Fuvvi tra noi questo lodevole costume, ed al riferir d'un certo *Niccolò di Napoli* da *Vincenzo Maxilla* rapportato, (3) esaminati una volta gli Avvocati Napoletani dall' Arcivescovo di Capua; molto fu il novero de' disapprovati, ed *utinam hodie ita fieret* conchiude il detto autore. Ma ed in qual ben regolata Repubblica special cura de' savj Leggislatori non è stata, d'avere in ciaschedun foro degli Avvocati la *Matricola*, laddove non potea esser taluno ascritto senza due rigorosissimi esami uno intorno alla probità e na-

(1) *De Advocatis Ordinandis, alias de officio Advocatorum*, ibi: *Quos sub tali forma volumus ordinari, ut nonnisi examinati per judices Curiæ nostræ, & per nostram Celsitudinem approbati in eadem Curia nostra audeant postulare. Coram Justitiario similiter regionum per Judices, qui eis pro tempore adsidebant examinari, & per eosdem Justitiarios postea approbari debebunt.*

(2) *Vid. Prag.* 80. *de Off. S. R. C.* de' 10. Decembre 1629.

(3) *Vinc. Max. in Consf. Bar. tit. de Immunit. nost. Civ.* §. *in Civitate. Vid. Camill. Borell. in Sum. Decis. tit.* 65. *de Advoc. offic. num.* 108.

nascita, l'altro intorno al sapere? (1) Così trall' Imperio Romano, nel Foro del Prefetto Pretorio ce n'erano cento cinquanta: (2) In quello d' Alessandria cinquanta: (3) In quello del Conte d'Oriente quaranta: (4) In quello del Prefetto Pretorio della Siria trenta. (5) Presso altre Nazioni simil costume vi è sempre mai stato: In Francia anche inoggi gli Avvocati del Parlamento sono ristretti in un certo numero, e debbon essere prima esaminati. (6) Nella Curia Romana ancora picciolo è il numero degli Avvocati concistoriali. (7) Ma oh se tra noi così si costumasse, ed in disuso non fosse andata la bella costituzione di Federigo, quante nobili metamorfosi non si vedrebbono. *

(1) Veggasi l' Autore della Storia delle Leggi e Magistrati del Regno *lib*.8. *nu*.80. Laddove rapporta come in Atene ed in Roma doveano essere gli Avvocati.

(2) *L. Cum Advocatio* 8. *C. de Advoc. diverf. judicior.*

(3) *L. cum petitionem* 13. *C. eod.*

(4) *L. jubemus* 3. *C. de Advoc. diver. judicum.*

(5) *L. petitiones* 5. *C. eod.*

(6) *Jo. Pap. Arrest. Cur. lib. 6. tit. 4. Arrest.1.*

(7) *Octavius Vestrius in Prax. Rom. Curiæ.*

* Suol dirsi da coloro, che ammaestrati sono dall' insegnamento d' Orazio in A. P.

..... *Carmen reprehendite quod non*
Multa dies & multa litura coercuit .....

che *ceteris paribus* i componimenti vagliono per lo tempo, che ci si consuma; ed in fatti varie son le ragioni, per le quali hassi subito a giudicar sinistro d' una cosa fatta all' infretta. Ma che si vuol fare, tale è questo: se però avessi avuto un poco più di tempo di quei quattro in cinque giorni, in fuori del tempo della stampa, l' avrei fatto un pochetto migliore.

PER L'OCCASIONE
DEL DISCORSO
ALLO STESSO SIGNOR MARCHESE
FRAGGIANNI.

V*Ennemi , non son ancora molti dì , non so se a torto o a ragione , pensato , che forse non altra ne fu la cagione d'esser stato Io dalla Real Camera escluso dalla mia pretensione alla consaputa Avvocheria de' Poveri , se non perchè una qualche rimostranza di quelche io vaglia in Sapere, non ho ancora a Voi data . Dicea tra me medesimo : la somma giustizia del* SIGNOR MARCHESE *non potea permettere di promuovere e garantire persona , la cui idoneità egli prima perfettamente conosciuta non avesse . Ma poi tra me medesimo pensando , dicea ancora : il* SIGNOR MARCHESE *avendomi dato l'onore di più volte parlargli , ed essendo egli di acume tale e di tale profondo sapere , che meglio del Filosofante Diogene , lungo squit-*

ti-

tinio e diſamina non abbiſognando, da una ſcorſa di ragionamento, da poche profferite parole, l' eccellente o meſchina ſtruttura del cervello altrui, e 'l fondaco ſegreto ne conoſce; ha volentieri potuto ſcorgere, che, comecchè un gran uomo Io non ſia, ſono però di quel che pretendo capace. Il che tra queſti penſieri ravvolgendomi, ed angoſcioſo anzi che no, riſoluto mi venne di dare ſotto il voſtro raffinato occhio quelle poche ragioni, le quali da me tra quelle agitazioni, che una pretenſione ſuole nell' animo noſtro cagionare, e tralla mancanza di que' lumi, che dalla copia de' libri ſi hanno, in difeſa della mia gioventù, ſi ſon potute in poco di tempo raccogliere. Non pretendo, SIGNOR MARCHESE *riveritiſſimo, che lo leggiate tutto queſto Diſcorſo: troppo è per Voi prezioſo il tempo, per doverſi ſpendere alla lettura di mie inezie, ma dopo le gravi applicazioni del voſtro ſupremo miniſtero, e dopo lo ſtudio di quelle voſtre dilicate coſe e di buon guſto, leggetene, vi prego, una pagina, acciocchè, come ſi ſuol dire, dall' ugna conoſciate il Leone.*